

MICHELE COLETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Via Malta 2/8 sc.sin. - 16121 Genova
Tel.010 4551783 Fax 010 4551784

Sommario

Modifiche al regime forfetario.....	3
Tassa piatta incrementale (flat tax)	3
Iva 10% applicabile sui pellet	3
Proroga 2023 agevolazioni per acquisto prima casa per under 36	3
Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica	4
Assegnazione agevolata dei beni ai soci	4
Estromissione dei beni delle imprese individuali.....	5
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni.....	5
Norme fiscali in materia di cripto-attività.....	6
Regolarizzazione della detenzione di cripto-attività.....	7
Controlli sull'attribuzione delle nuove partite Iva	8
Contabilità semplificata	8
Proroga bonus mobili.....	8
Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche	9
Proroga Superbonus al 110%.....	9
Prestazioni occasionali.....	9
Assegno unico e universale per i figli a carico	10
Congedo parentale.....	10
Crediti d'imposta per acquisto di energia e gas.....	10
Bonus sociale elettrico e gas.....	11
Proroga termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di R&S	11
Rinegoziazione mutui ipotecari	11
Limite all'utilizzo del contante	12
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.....	12
Bonus psicologo	12

Sport bonus.....	12
Bonus sponsorizzazioni sportive.....	12
Occupazione di suolo pubblico per settore della ristorazione	12
Bonus pubblicità 2023	13
Bonus acqua potabile 2023.....	13

Modifiche al regime forfetario

- È **umentato a 85.000 euro** (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfetario.
- Il regime forfetario cessa di avere applicazione **dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro**. In tale ultimo caso è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Tassa piatta incrementale (flat tax)

- Per il **solo anno 2023**, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef e relative addizionali, **calcolata con l'aliquota del 15%** su una **base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro**, pari alla differenza tra il **reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023** e il **reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5%** di quest'ultimo ammontare.
- Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata alla nuova imposta sostitutiva.
- Nella **determinazione degli acconti** dovuti ai fini Irpef e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe **determinata non applicando le disposizioni agevolative**.

Iva 10% applicabile sui pellet

- **Per l'anno 2023** i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972 sono soggetti all'Iva con **l'aliquota del 10%**.

Proroga 2023 agevolazioni per acquisto prima casa per under 36

- Sono prorogate **fino al 31.12.2023** le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con **meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000 euro**, consistenti **nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali** sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto).
- È prorogato **dal 31.12.2022 al 31.03.2023** il regime speciale introdotto dall'art. 64, c. 3 D.L. 73/2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie più fragili (tra cui rientrano i giovani di età inferiore a 36 anni), **dal 50% fino all'80% della quota capitale**, qualora in possesso di un Isee non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori. Non si applica l'imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento.

- È **prorogata al 31.03.2023**, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell'80%, l'applicazione dell'art. 35-bis D.L. 144/2022, che consente la concessione della garanzia alle categorie più fragili anche nel caso in cui il TEG sia superiore al TEGM.

Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica

- Ai fini Irpef, si **detrae dall'imposta lorda**, fino alla concorrenza del suo ammontare, il **50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva** in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2023**, di **unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B** ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle **imprese che le hanno costruite**.
- La detrazione è pari al **50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta** in cui sono state sostenute le spese e **nei 9 periodi d'imposta successivi**.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

- Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, **entro il 30.09.2023**, assegnano o cedono ai soci **beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione **che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023**, in forza di titolo di trasferimento avente data certa **anteriore al 1.10.2022**.
- Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che **entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici**.
- Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap nella **misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative** in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
- **Le riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a **imposta sostitutiva nella misura del 13%**.
- **Per gli immobili**, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle **rendite risultanti in catasto** dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986).
- In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, o, in alternativa, con l'applicazione dei moltiplicatori, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
- Il **costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote** possedute dai soci delle società trasformate deve essere **aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva**.

- Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all'art. 47, cc. 1 e 5-8 Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e relativo trattamento fiscale. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
- Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le **aliquote dell'imposta proporzionale di registro** eventualmente applicabili **sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa**.
- Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono **versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023**, mediante il modello F24.
- Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

- Le disposizioni dell'art. 1, c. 121 L. 208/2015 che consentono l'**estromissione dei beni di imprese individuali** mediante il versamento di un'imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, **posseduti alla data del 31.10.2022, poste in essere dal 1.01.2023 al 31.05.2023**.
- I versamenti rateali dell'imposta **sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, pari all'8%** applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024**.
- Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni **gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2023**.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

- Per i titoli, le quote o i diritti **negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2023**, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, **con riferimento al mese di dicembre 2022**, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16%.
- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle **partecipazioni negoziate e non negoziate** in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei **terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023, applicando l'imposta sostitutiva del 16%**.
- Le imposte sostitutive possono essere **rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali** di pari importo, **a decorrere dal 15.11.2023**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro la data del 15.11.2023**.
- Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e V (operazioni di capitalizzazione), i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a

condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

- L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.09.2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente.
- L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 2 D.L. 209/2002.

Norme fiscali in materia di cripto-attività

- Nell'art. 67, c. 1 Tuir è inserita una nuova categoria di redditi diversi (posseduti dalle persone fisiche), costituita dalle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante **rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività**, comunque denominate, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta**. Per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
- **Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.**
- Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il **corrispettivo percepito ovvero il valore normale** delle cripto-attività permutate **e il costo o il valore di acquisto**.
- Le **plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze**; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
- Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.
- I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono **assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione**.
- Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite **prima del 1.01.2023** si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 Tuir e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'art. 68, c. 5 Tuir. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'art. 68, c. 6 Tuir.
- Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, al di sopra della soglia definita sono assoggettate a **un'imposta del 26% (regime dichiarativo)**.
- I rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di cripto-attività rientrano fra le operazioni per cui è possibile optare per l'applicazione **dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato**. L'esercizio dell'opzione è consentito sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, banche o imprese di investimento autorizzate, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito (soggetti amministratori). L'opzione per il **regime del risparmio amministrato** può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Nel caso in cui i soggetti deputati al pagamento dell'imposta sostitutiva non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione della stessa alle

plusvalenze e agli altri redditi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. È invece esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente.

- Le cripto-attività sono incluse nell'elenco delle operazioni per le quali è possibile optare per il **regime del risparmio gestito** con applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. L'opzione è possibile sempreché il contribuente abbia conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali.
- Le cripto-attività rientrano tra le operazioni fiscalmente rilevanti ai fini degli obblighi a carico di intermediari (certificazione, comunicazioni), e tra le operazioni rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale nel caso di trasferimenti con l'estero.
- **Non concorrono alla formazione del reddito** ai fini Ires e Irap i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. Tale disposizione si applica anche ai fini dell'Irap.
- Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività **posseduta alla data del 1.01.2023** può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, **il valore normale a tale data**, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura del **14%**.
- L'imposta sostitutiva è versata, mediante modello F24, **entro il 30.06.2023**. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un **massimo di 3 rate annuali** di pari importo, a **partire dal 30.06.2023**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Regolarizzazione della detenzione di cripto-attività

- I soggetti che **non hanno indicato nella propria dichiarazione** annuale dei redditi **le cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati** possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- I soggetti che **non hanno realizzato redditi** nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza, indicando le attività detenute **al termine di ciascun periodo d'imposta** e versando la sanzione per l'omessa indicazione nella **misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno** del valore delle attività non dichiarate.
- I soggetti che **hanno realizzato redditi** nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza e il pagamento di un'imposta sostitutiva, **nella misura del 3,5%** del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, **pari allo 0,5%** per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione.
- Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza nonché le modalità di attuazione delle disposizioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività oggetto di emersione e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5, c. 2 D.L. 167/1990.

Controlli sull'attribuzione delle nuove partite Iva

- L'Agenzia delle Entrate effettua specifiche **analisi del rischio** connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate **invita il contribuente a comparire di persona** presso il medesimo ufficio per **esibire le scritture contabili** di cui agli artt. 14 e 19 Dpr 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.
- In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di **cessazione della partita Iva**.
- Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione disposta per effetto dei controlli, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, **solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro**.
- In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
- Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi delle nuove disposizioni è soggetto alla **sanzione amministrativa di euro 3.000**, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita Iva. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997 in materia di concorso di violazioni e continuazione.
- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.

Contabilità semplificata

- Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono **elevate da 400.000 a 500.000 euro** per le imprese che esercitano la **prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro** per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Proroga bonus mobili

- È **aumentata da 5.000 euro a 8.000 euro** la misura della detrazione per il 2023 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche

- È **prorogata al 31.12.2025** la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
- Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la **maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti 1/3** del valore millesimale dell'edificio.

Proroga Superbonus al 110%

- È confermata l'applicazione della detrazione fiscale **nella misura del 110%** (anziché nella misura ridotta del 90%) **anche nel 2023** per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tratta di:
 - a) interventi **diversi da quelli effettuati dai condomini** per i quali, **alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**;
 - b) interventi **effettuati dai condomini** per i quali la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in **data antecedente al 18.11.2022**, sempre che tale data **sia attestata**, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA**;
 - c) interventi **effettuati dai condomini** per i quali la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una **data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022**, sempre che tale data **sia attestata**, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA**;
 - d) interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione degli edifici**, per i quali **alla data del 31.12.2022** risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Prestazioni occasionali

- È elevato da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile.
- La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
- Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 10 (anziché 5) ed è venuta meno la deroga prevista per aziende alberghiere e turistiche, nonché quella relativa al settore agricolo.

Assegno unico e universale per i figli a carico

- Diventano permanenti, al fine della misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico, le equiparazioni, già previste fino al 31.12.2022, rispettivamente:
 - tra il figlio minorenni a carico e il figlio disabile e a carico senza limiti di età, per la misura base dell'assegno;
 - tra il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a 21 anni, disabile e a carico, per la maggiorazione dell'assegno.
- È previsto un importo aggiuntivo della maggiorazione per nuclei con Isee fino a € 25.000 per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità. L'importo aggiuntivo è pari a 120 euro mensili.
- È introdotto, con decorrenza dal 1.01.2023, un incremento del 50% della misura dell'assegno, commisurato sull'assegno al netto dell'eventuale maggiorazione temporanea, per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età fino a 3 anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.
- Dal 1.01.2023 è elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Congedo parentale

- L'indennità per congedo parentale è elevata nella misura dell'80% della retribuzione, in alternativa tra i genitori, per massimo un mese fino al 6° anno di vita del bambino.

Crediti d'imposta per acquisto di energia e gas

- Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre dell'anno 2022 e nel 1° trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del

periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 1° trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

- I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all'art. 34 L. 388/2000.

Bonus sociale elettrico e gas

- Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al D.Mise 28.12.2007 e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, i nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.
- Per il 1° trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al D.Mise 28.12.2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni, tenendo conto del valore dell'ISEE

Proroga termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di R&S

- I soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo di cui all'art. 5, cc. 7-12 D.L. 146/2021 del medesimo credito all'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023 (anziché il 31.10.2023).
- Le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate. È eliminato il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all'ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.

Rinegoziazione mutui ipotecari

- Sono riaperti fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina contenuta nel D.L. 70/2011 che consente di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima del 1.01.2023, assicurando l'applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.

Limite all'utilizzo del contante

- Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1.01.2023 aumenta a 5.000 euro.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

- È prorogato al 30.09.2023 il regime del credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1057 L. 178/2020 per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- Per tali investimenti il credito d'imposta è riconosciuto:
 - nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Bonus psicologo

- Il bonus psicologo, previsto dall'art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 per l'anno 2022, è riconosciuto anche per l'anno 2023 e per gli anni seguenti.
- Il contributo, per gli anni 2023 e seguenti, ha un limite massimo di 1.500 euro a persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Sport bonus

- È prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta (Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato dall'art. 1, cc. 621-626 L. 145/2018.

Bonus sponsorizzazioni sportive

- Il contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, previsto dall'art. 81 D.L. 104/2020, è applicabile anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.01 al 31.03.2023.
- Per il 1° trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro.

Occupazione di suolo pubblico per settore della ristorazione

- È prorogata fino al 30.06.2023 la norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l'emergenza Covid, la posa in opera

temporanea di strutture amovibili (tipo dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l'ordinaria tempistica per la loro rimozione.

Bonus pubblicità 2023

Anche per il 2023 viene confermato il credito per **investimenti pubblicitari incrementali**: bisognerà, pertanto superare di almeno l'1% quanto investito in pubblicità nel corso del 2022. Ai fini del credito di imposta sono agevolabili i soli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

Il credito d'imposta sarà pari al **75%** dell'incremento rispetto al 2022.

Per poter fruire del credito di imposta è necessario effettuare due comunicazioni:

- la prima a **marzo** 2023 e rappresenta una sorta di prenotazione del bonus;
- la seconda a gennaio 2024 in cui si darà effettiva conferma dell'investimento effettuato.

Si consiglia per tutti coloro che fossero interessati, di contattare lo Studio in tempo per poter adempiere tempestivamente alle scadenze previste.

Bonus acqua potabile 2023

Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari:

- i **sanitari** in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
- la **rubinetteria**, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d'acqua limitato.

In particolare, l'agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il rimborso va richiesto sul sito del Ministero dell'Ambiente autenticandosi con lo SPID, allegando copia della fattura e tutti i dettagli tecnici del prodotto installato. È richiesto il fatto di non aver usufruito di altre agevolazioni (i.e. Bonus Casa 50% o simili) sulla medesima installazione.

Si consiglia per tutti coloro che fossero interessati a prendere contatto con lo Studio in tempo utile.